

REGOLAMENTO (CE) N. 2945/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che alla luce dell'esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario; che a tal fine è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all'irrogazione di sanzioni in certi casi, in particolare nel caso di un errore manifesto accertato dalla competente autorità, nonché infliggere sanzioni più severe in caso di dolo;

considerando che le informazioni errate fornite da un esportatore possono condurre al pagamento indebito di restituzioni, se l'errore non viene scoperto, mentre se l'errore viene individuato, appare del tutto giustificato applicare all'esportazione una sanzione in proporzione all'importo che avrebbe indebitamente percepito qualora l'errore non fosse stato scoperto; che, qualora l'informazione errata sia stata fornita deliberatamente, è del pari giustificato applicare una sanzione più severa;

considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁶⁾, gli Stati membri sono tenuti a recuperare le somme versate a seguito di irregolarità o di negligenze; che, al fine di garantire la parità di trattamento degli esportatori negli Stati membri, è opportuno prevedere esplicitamente, per il settore delle restituzioni all'esportazione, il rimborso, da parte del beneficiario, degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, precisando le modalità del pagamento; che, per meglio tutelare gli interessi finanziari della Comunità, è opportuno prevedere segnatamente che, in caso di cessione del diritto alla restituzione, tale obbligo viene esteso al cessionario; che gli importi recuperati, gli interessi e gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate debbono essere accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che l'esperienza acquisita e le irregolarità, in particolare le frodi, già accertate in tale contesto dimostrano che tale misura è necessaria, proporzionata e sufficientemente dissuasiva e che deve essere uniformemente applicata in tutti gli Stati membri;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/94⁽⁸⁾;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 191 del 27. 7. 1994, pag. 5.